

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4120

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALLASIA, SIMONETTI, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, CAPARINI,  
FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLteni, PICCHI,  
GIANLUCA PINI, RONDINI**

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  
n. 114, in materia di commercio sulle aree pubbliche e proroga  
della durata delle relative concessioni

*Presentata il 26 ottobre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 12 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato interno. La finalità della direttiva europea, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è quella di regolamentare la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle attività economiche all'interno degli Stati membri. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere quale sia stato l'impatto della direttiva su molti settori economici del nostro Paese. Il risultato pratico è stato una perdita di competitività per molte imprese italiane e ciò è avvenuto per la mancanza di volontà, a livello europeo, di ri-

conoscere la peculiarità del nostro sistema imprenditoriale, caratterizzato da piccole imprese gestite a livello familiare. Sono note, infatti, le difficoltà che queste imprese hanno avuto nell'adeguarsi ai rigidi dettami della direttiva, tanto che in alcuni settori, e ci si riferisce al commercio ambulante su aree pubbliche, ciò ha contribuito a determinare la chiusura di molte aziende, con un forte impatto sull'economia e l'occupazione dei territori locali. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di sele-

zione tra i potenziali candidati. Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo. L'equiparazione della nozione di « posteggi in aree di mercato » con quella di « risorse naturali » ha creato oggettive difficoltà per oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese di settore, determinando per essi l'obbligo di dover andare a gara alla scadenza della concessione. A quanto detto si aggiunge che il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 59 del 2010 ha aperto l'attività all'ingresso di società di capitali, alterando la concorrenza tra gli operatori del medesimo settore, nel quale, ricordiamolo, operano tante piccole aziende familiari. La proposta di legge intende quindi superare sostanzialmente la rigidità imposta al settore dall'attuazione della direttiva Bolkestein, intervenendo su due fronti: il primo nel tutelare le

piccole imprese familiari e il secondo nel garantire la continuità dell'esercizio dell'attività ai titolari delle autorizzazioni in essere, e in scadenza nel 2017, per un periodo tale da ammortizzare gli investimenti sostenuti nel settore.

L'articolo 1, pertanto, riserva il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone, evitando che possano crearsi posizioni sperequative all'interno dello stesso settore, mentre l'articolo 2 disciplina il regime di proroga delle concessioni in scadenza nel 2017, affidando a un'intesa, raggiunta in sede di Conferenza unificata, l'individuazione del nuovo termine di durata delle concessioni in essere, in un periodo compreso tra il 2018 e il 2020, alla luce della necessità di tutelare gli interessi delle piccole imprese di settore e di garantire il rientro degli investimenti effettuati. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il termine è prorogato al 2020.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« a) su posteggi dati in concessione per un periodo compreso tra nove e dodici anni, tenuto conto dell'investimento effettuato; »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti »;

c) dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Le regioni, sentiti i comuni e le associazioni imprenditoriali più rappresentative nel settore del commercio su aree pubbliche, adottano appositi criteri per rendere omogenea sul territorio regionale, per la prima selezione e per le successive rimesse a bando, l'applicazione delle disposizioni dell'intesa stabilita in sede di Conferenza unificata, ai sensi del comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, relative all'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

2-*quater*. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

*2-quinquies.* Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i comuni istituiscono un'apposita banca di dati informatica aggiornata, relativa ai titoli autorizzatori rilasciati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato o della fiera ».

ART. 2.

*(Regime di proroga delle concessioni del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche).*

1. Considerata la necessità di prorogare i termini stabiliti in sede di Conferenza unificata, di cui al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al fine di tutelare le imprese del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e di garantire il rientro degli investimenti effettuati nel settore, con intesa stabilita in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è stabilito il nuovo termine di durata delle concessioni in scadenza entro il 5 luglio 2017, nel periodo compreso tra il 5 luglio 2018 e il 5 luglio 2020.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Conferenza unificata si esprime entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro i tre mesi successivi alla citata data di entrata in vigore, il termine di cui al comma 1 è prorogato al 5 luglio 2020.

